

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2208 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell'Unione partite di fieno e paglia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni prodotti vegetali, tra cui fieno e paglia, comportano un rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose agli animali.
- (2) L'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce gli elementi che dovrebbero essere inclusi nelle misure necessarie per contenere tali rischi.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽²⁾ prevede controlli veterinari per i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV dello stesso regolamento, compresi fieno e paglia. L'allegato V di detto regolamento elenca i paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare fieno e paglia e precisa le condizioni a cui avvengono tali importazioni.
- (4) I codici NC per il fieno e la paglia sono indicati nell'allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione ⁽⁴⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 136/2004, prevedendo tuttavia che l'articolo 9 e gli allegati IV e V di quest'ultimo continuino ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 si applica al fieno e alla paglia che entrano nell'Unione. Tale regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici da eseguire sul fieno e sulla paglia ai posti di controllo frontalieri.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).

